

Edizione di martedì 1 Marzo 2022

EDITORIALI

I temi della ventesima puntata di Adempimenti In Diretta
di **Laura Mazzola**

AGEVOLAZIONI

Attività e spese rilevanti nel nuovo regime patent box
di **Debora Reverberi**

ENTI NON COMMERCIALI

La riforma dello sport: alcune questioni pendenti
di **Guido Martinelli**

PROFESSIONISTI

Esercizio abusivo della professione anche se gli atti non sono riservati ma “caratteristici”
di **Lucia Recchioni**

FINANZA AGEVOLATA

La certificazione contabile è necessaria per la fruizione del CRI R&S
di **Golden Group - Ufficio Tecnico**

LEGGERE PER CRESCERE

Il doppio gioco di Katia Moretto - Recensione
di **Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter**

EDITORIALI

I temi della ventesima puntata di Adempimenti In Diretta

di Laura Mazzola



Alle **ore 9** consueto appuntamento con *Adempimenti In Diretta*, giunto alla **ventesima puntata**.

Nella **prima sessione, dedicata all'aggiornamento**, faremo il punto in merito alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell'ultima settimana.

Per quanto riguarda la **normativa**, analizzeremo le **principali novità fiscali** contenute nel **disegno di legge di conversione del "Decreto Milleproroghe"** (D.L. 228/2021), approvato definitivamente il 24 febbraio, quali:

- la richiesta di **rateazione dei piani di dilazione decaduti**;
- la possibilità di tenere le **assemblee delle società di capitali** anche con modalità **"a distanza"**;
- la non applicazione degli obblighi di **riduzione del capitale sociale** e **scioglimento della società per riduzione al di sotto del minimo legale**;
- la **proroga dei termini di agevolazione "prima casa"**;
- l'**accertamento dell'obbligo formativo per i revisori legali**;
- la **facoltà di sospendere l'ammortamento delle immobilizzazioni**;
- l'**innalzamento del tetto per la circolazione del denaro contante**;
- la **proroga dei termini per il credito di imposta collegato ai beni strumentali**;
- il **visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese per interventi "minori"**;
- la **proroga di versamento dell'Irap sospesa**.

In merito alla prassi, l'ultima settimana ha visto la pubblicazione di **1 risposta ad istanza di consulenza giuridica** e **4 risposte a istanze di interpello**.

In particolare, vedremo la **risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 4 del 23 febbraio**, con la quale l'Agenzia delle entrate ha affermato, in linea con la Corte di Giustizia UE, che non

esiste una norma che permetta di determinare quando, ai fini **Iva**, un'**operazione può essere definita complessa** piuttosto che autonoma.

Per quanto poi riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, vedremo le massime delle seguenti **sentenze o ordinanze**:

- la [n.5935 del 23 febbraio](#), in materia di **accertamento sintetico dei redditi** nel caso di spese per incrementi patrimoniali;
- la [n.6092 del 24 febbraio](#), in merito alle conseguenze collegate alla **mancata risposta al questionario da parte del contribuente**;
- la [n.6316 del 25 febbraio](#), in tema di **agevolazioni tributarie per acquisto della "prima casa"** nell'ipotesi di acquisto della spiaggia privata.

Nella **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, il collega **Stefano Rossetti** approfondirà la **disciplina delle locazioni e cessioni immobiliari**.

Nella **terza sessione**, riservata alle **prossime scadenze**, ricorderemo le principali **scadenze della settimana**.

Un particolare **focus** sarà effettuato in merito alla **Certificazione unica 2022** e alle **novità** relative ai dati anagrafici e ai dati fiscali.

La parola passerà poi a **Melissa Farneti di Team System**, che esaminerà, nella **quarta sessione** dedicata agli **adempimenti in pratica**, la **gestione dei contratti di locazione con TS Studio**.

Il nostro ventesimo appuntamento si concluderà, come sempre, con la **sessione dedicata alla risposta ai quesiti** selezionati tra quelli che verranno formulati dai partecipanti sulle tematiche trattate.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta di questa mattina alle ore 9** si ricorda che, **a partire da questo pomeriggio alle ore 15**, sarà possibile visionare la **puntata in differita on demand**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.

AGEVOLAZIONI

Attività e spese rilevanti nel nuovo regime patent box

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il tempestivo [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 48243/2022](#), pubblicato il 15.02.2022, **definisce le disposizioni attuative, il contenuto della documentazione idonea e le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al nuovo regime *patent box***, di cui all'[articolo 6 D.L. 146/2021](#) (c.d. Decreto Fiscale) come modificato dall'[articolo 1, commi 10 e 11, L. 234/2021](#) (c.d. Legge di Bilancio 2022).

L'attuale disciplina agevolativa consiste in una **super deduzione pari al 110%**, valevole ai fini della determinazione del reddito imponibile e del valore della produzione netta, **delle spese sostenute per lo sviluppo, l'accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento di determinati beni immateriali**.

Il provvedimento attuativo contribuisce a fornire chiarezza sul dettato normativo e a identificare **gli aspetti di maggiore *appeal* che caratterizzano il nuovo regime *patent box***:

- **ampia definizione delle attività rilevanti**, che spaziano dalla R&S all'innovazione tecnologica, al design e ideazione estetica fino alle attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali;
- **introduzione di un "meccanismo premiale"** che consente, nel periodo d'imposta di ottenimento della privativa industriale, di **applicare la maggiorazione del 110% alle spese sostenute per attività rilevanti che hanno contribuito negli anni alla creazione del bene immateriale, fino all'ottavo periodo d'imposta antecedente (*recapture* ottennale)**;
- ***penalty protection*** per le imprese che abbiano predisposto la documentazione idonea, come definita dall'articolo 9 del provvedimento del Direttore delle Entrate, con **disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione** di cui all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#) in caso di recupero a tassazione della super deduzione.

Ciò premesso il nuovo *patent box* si applica alle **spese sostenute dal soggetto investitore** nello svolgimento di **attività rilevanti** relative ai seguenti **beni immateriali giuridicamente tutelabili**,

utilizzati direttamente o indirettamente nell'attività di impresa, come specificato dall'articolo 2 del provvedimento in esame che rinvia espressamente alle norme nazionali, dell'UE e internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale:

- **software protetto da copyright;**
- **brevetti industriali**, inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, **i brevetti per modello d'utilità, i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;**
- **disegni e modelli giuridicamente tutelati;**
- due o più dei sopra citati beni immateriali connessi da un vincolo di complementarità.

Restano **esclusi dunque i marchi d'impresa e il know how**, ovvero i processi, le formule e le informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Le spese ammissibili alla base di calcolo della maggiorazione sono relative alle seguenti **attività rilevanti**, come dettagliate all'articolo 3 del provvedimento in esame, che rinvia espressamente alle **classificazioni contenute nel D.M. 26.05.2020 (c.d. Decreto Transizione 4.0) in materia di credito d'imposta R&S&I&D** di cui all'[articolo 1, commi 198-207, L. 160/2019](#):

- **attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale**, ai sensi dell'articolo 2, lettere b) e c), D.M. 26.05.2020;
- **attività di innovazione tecnologica**, ai sensi dell'articolo 3 D.M. 26.05.2020;
- **attività di design e ideazione estetica**, ai sensi dell'articolo 4 D.M. 26.05.2020;
- **attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.**

Le attività rilevanti possono essere svolte direttamente, in modalità *"intra-muros"*, dal soggetto investitore oppure essere **commissionate, in base a contratti di ricerca "extra-muros" a università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché società terze**, a patto che ciò avvenga **sotto la direzione tecnica dell'investitore**, in laboratori o strutture ubicate in Stati in cui sia in vigore un accordo che assicuri l'effettivo scambio di informazioni **e che i rischi di insuccesso di carattere tecnico e finanziario ricadano in capo all'investitore stesso.**

Le spese agevolabili sono definite all'articolo 4 del provvedimento delle Entrate, nel rispetto dei consueti **principi generali di effettività, inerenza e congruità** e con imputazione al periodo d'imposta in base al **criterio generale di competenza** ex [articolo 109, commi 1 e 2, Tuir](#) *"indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall'impresa, nonché dall'eventuale capitalizzazione delle stesse"* e ricomprendono in parte quelle ammissibili al credito d'imposta R&S&I&D:

- **spese del personale** direttamente impegnato in attività rilevanti, con **applicazione delle disposizioni antielusive relative alle prestazioni lavorative rese da soci e amministratori** dell'articolo 6, comma 6, D.M. 26.05.2020;

- **quote di ammortamento**, quota capitale dei canoni di leasing, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai **beni mobili strumentali e ai beni immateriali** utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti; le quote di ammortamento vengono quantificate in base al costo fiscalmente riconosciuto dei beni ex [articolo 110 del Tuir](#), ridotto delle spese capitalizzate che hanno già usufruito, anche in applicazione del meccanismo premiale, della maggiorazione;
- **spese per servizi di consulenza** e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;
- **spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi** impiegati nelle attività rilevanti;
- **spese di mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, di rinnovo a scadenza, di protezione**, anche in forma associata, e **di prevenzione della contraffazione e di gestione dei contenziosi** per la tutela dei diritti.

Il provvedimento attuativo del nuovo *patent box* definisce distintamente **attività e spese rilevanti ai fini dell'applicazione del "meccanismo premiale"** previsto dal comma 10-bis dell'[articolo 6, D.L. 146/2021](#), che consente la **super deduzione delle spese, per attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione del bene immateriale**, sostenute dall'investitore fino all'ottavo periodo di imposta antecedente l'ottenimento del titolo di privativa.

In base all'articolo 5 del provvedimento l'applicazione del "meccanismo premiale" è esteso, oltre alle attività rilevanti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica e tutela legale dei diritti sui beni immateriali individuate dall'articolo 3, alle seguenti:

- **attività di ricerca fondamentale**, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), D.M. 26.05.2020;
- **attività di ideazione e realizzazione del software protetto da copyright**.

Restano **escluse le attività che hanno concorso alla formazione del numeratore del rapporto** nel previgente regime *patent box*, di cui all'[articolo 1, comma 42, L. 190/2014](#).

In base all'articolo 6 del provvedimento **le spese rilevanti a cui applicare il "meccanismo premiale"**, sono quelle dell'articolo 4, con le seguenti differenze:

- **escluse le spese di mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, di rinnovo a scadenza, di protezione**, anche in forma associata, e **di prevenzione della contraffazione e di gestione dei contenziosi** per la tutela dei diritti;
- **incluse le spese necessarie all'ottenimento del titolo di privativa**.

ENTI NON COMMERCIALI

La riforma dello sport: alcune questioni pendenti

di Guido Martinelli



Lo scorso 1° gennaio **è entrata in vigore la prima parte della riforma dello sport**. Il D.Lgs. 40/2021, contenente le nuove misure di sicurezza per la pratica degli sport invernali, e alcuni articoli del D.Lgs. 36/2021, che troverà definitiva attuazione al prossimo 1° gennaio.

È proprio questo il decreto sul quale si impongono alcune considerazioni.

La prima relativa alle società sportive di cui al libro V titolo V del codice civile.

Per queste, infatti, in analogia a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017 per le imprese sociali, **è prevista**, dall'[articolo 8, comma 3](#), la “**possibilità**” di **destinare il cinquanta per cento degli utili alla distribuzione**, tra l'altro, anche di dividendi ai soci.

Il precedente articolo 7, alla lett. d) del comma 1 prevede che le associazioni e società sportive dilettantistiche debbono prevedere **l'assenza di scopo di lucro ai sensi dell'articolo 8**. Quindi questa possibilità appare compatibile con la previsione normativa.

Ove la società sportiva decida comunque di **escludere in statuto tale possibilità**, resta sicuramente inalterato il diritto, previsto dall'[articolo 90, comma 1, L. 289/2002](#) di **applicare le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive**, prima tra le quali, per quanto ora di nostro interesse, la **decommercializzazione dei corrispettivi specifici** di cui all'[articolo 148, comma 3, Tuir](#) e [articolo 4, comma 4 del decreto Iva](#).

Ma cosa potrebbe accadere, sotto il profilo fiscale, nel caso in cui la società sportiva decidesse di avvalersi di questa facoltà concessa dal legislatore di distribuire una quota parte di utili prodotti?

L'articolo 148, comma 8, prevede, alla lettera a), il divieto “*di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione*”. Identica formulazione è contenuta all'[articolo 4, comma 7, lett. a\), del decreto Iva](#).

A questo punto il dubbio che si pone è: **una ssd che sia pure del tutto legittimamente decidesse di introdurre in statuto la facoltà di distribuire una quota parte di utili, potrà continuare a godere della decommercializzazione dei corrispettivi specifici?** Qualche serio dubbio credo si possa avere.

Altro tema.

Sia la vigente formulazione del comma 18 dell'[articolo 90 L. 289/2002](#) che il futuro [articolo 7, lett. e\), D.Lgs. 36/2021](#) (“... nello statuto devono essere espressamente previsti Le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti tra tutti gli associati...”) **impongono alle Asd** (non alle società di capitali o alle cooperative) l’obbligo **di dotarsi di uno statuto “democratico”**.

E qui si pone **il problema del diritto di voto ai minorenni**.

La Cassazione, con sentenza n. 23228/2017 ha affermato, sia pure in maniera solo incidentale, che i **diritti partecipativi degli associati non possono essere limitati anche “se si trattasse di persone minori posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori, ovvero dal responsabile genitoriale”**.

Tale principio è stato poi **ripreso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con propria nota n. 1309 del 06.02.2019** laddove, dopo aver motivato i casi in cui sarebbe illegittimo uno statuto che **inibisse l’accesso ai minorenni** ribadisce, alla luce dell’insegnamento della sentenza sopra citata, che sarebbe **contrario al principio della parità dei diritti tra gli associati** escludere i minorenni dal diritto di voto in quanto **“il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi”**.

La circostanza che la **disciplina fiscale**, ai fini della agevolazione, faccia riferimento solo ai maggiorenni, con riferimento al diritto di voto, non appare esaustiva, sotto il profilo civilistico, alla luce del pronunciamento giurisprudenziale e della prassi amministrativa. Ne potrebbe derivare, quindi, che **uno statuto di Asd che non prevede il diritto di voto ai minorenni sia considerato non conforme ai fini dei requisiti per il riconoscimento sportivo dell’ente, con perdita del diritto di applicare le connesse agevolazioni fiscali**.

Ma questo ragionamento porta ad una ulteriore considerazione.

Il combinato disposto di cui agli [articoli 7 e 9 D.Lgs. 36/2021](#) indicano la necessità che l’attività sportiva debba essere svolta “in via stabile e principale”.

Le altre attività potranno essere svolte “a condizione che l’atto costitutivo e lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali”.

Senza voler entrare nel merito di una norma, ispirata dal codice del terzo settore ma che nello

sport potrà portare notevoli difficoltà applicative (quante sono, ad esempio, le sportive che vivono esclusivamente di proventi di sponsorizzazione), la considerazione che si pone è **chi controllerà nei confronti delle migliaia di Asd già iscritte al registro il rispetto di detti adempimenti.**

Ricordo che gli statuti delle Asd non rientrano tra i documenti che sarà obbligatorio depositare presso il nuovo registro delle attività sportive e che **il passaggio dal registro Coni a detto nuovo registro avverrà automaticamente senza alcun ulteriore filtro** (al contrario di quello che, invece, sta avvenendo nel passaggio delle associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato dai registri regionali al RuntS).

E, comunque, non sono fissati termini entro i quali le Asd possono provvedere all'adeguamento dei loro statuti. **Analogamente non figurano, al momento, sanzioni per le Asd che non abbiano lo statuto adeguato.**

Anche qui un chiarimento potrebbe essere utile.

PROFESSIONISTI

Esercizio abusivo della professione anche se gli atti non sono riservati ma “caratteristici”

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la **sentenza n. 7053**, depositata ieri, 28 febbraio, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del **reato di esercizio abusivo della professione**.

Un ragioniere commercialista, pur essendo stato **radiato** dall'Albo, continuava a svolgere la sua attività tramite un **Centro Elaborazione dati** e veniva conseguentemente condannato per il **reato di esercizio abusivo della professione** ([articolo 348 c.p.](#)).

Si difendeva il professionista evidenziando che l'[articolo 1 D.Lgs. 139/2005](#) enuncia attività **“caratteristiche ma non esclusive”** che **possono anche essere esercitate da parte dei non iscritti**; ed infatti, nello svolgimento della sua attività lo stesso si era presentato al cliente nella veste di **“consulente”** e non di **“dottore commercialista”**.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha però ritenuto **infondato** il ricorso dell'imputato.

A tal proposito è stato preliminarmente evidenziato che l'[articolo 348 c.p.](#), volto a punire chi abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, **tutela l'interesse generale**, della pubblica amministrazione, affinché determinate professioni, richiedenti requisiti di **competenza tecnica e probità**, siano esercitate soltanto da coloro che presentino le qualità previste.

Da ciò ne consegue che deve ritenersi **del tutto irrilevante l'eventuale consenso prestato da colui che riceve la prestazione**.

Ciò precisato, la Corte di Cassazione interviene quindi con un ancor più rilevante chiarimento: **“concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell'articolo 348 c.p., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da**

*ritenere attribuiti in via esclusiva ad una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, come nel caso in esame, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per **continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione**, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le **oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato**".*

Sul punto meritano di essere richiamate le importanti precisazioni offerte dalle **Sezioni Unite**, con la sentenza n. 11545 del 23.03.2012, volta a **dirimere il contrasto giurisprudenziale** che era sorto sull'ambito applicativo del reato di cui all'[articolo 348 c.p.](#), tra un **primo orientamento** che attribuiva rilievo esclusivamente allo svolgimento di **attività specificatamente riservate** da un'apposita norma a una determinata professione, e un **secondo filone** che, nel distinguere tra atti "tipici" della professione ed atti "**caratteristici**", strumentalmente connessi ai primi, **riteneva rilevanti** anche questi ultimi, **se svolti in modo continuativo e professionale**, essendo in questo caso comunque svolta un'attività per la quale è richiesta l'iscrizione all'Albo.

Le conclusioni raggiunte dalle **Sezioni Unite** hanno portato quindi ad individuare, accanto alla "**riserva**" professionale collegata all'**attribuzione in esclusiva dell'atto singolo**, una **riserva collegata allo svolgimento, con modalità tipiche della professione, di atti univocamente ricompresi nella sua competenza specifica**.

Il fatto, poi, che nel caso di specie sia stata costituita un'**apposita società di capitali** per lo svolgimento della professione **non fa venire meno il carattere personale della prestazione** e, quindi, **l'apparenza dell'esercizio di un'attività professionale** da parte del soggetto non abilitato.

FINANZA AGEVOLATA

La certificazione contabile è necessaria per la fruizione del CRI R&S

di **Golden Group - Ufficio Tecnico**



La disciplina del Credito d'Imposta R&S ha subito, nel corso degli anni, varie modifiche. La più recente è avvenuta attraverso la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 Dicembre 2021, n. 234), la quale ha prorogato e rimodulato, modificando tempistiche, misure e limiti massimi differenziati per tipologia di investimento, i crediti d'imposta per:

- **attività di Ricerca e Sviluppo:** credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per il 2022, fino a 4 milioni di Euro. Successivamente al 31 Dicembre 2022 e fino al 31 Dicembre 2031 l'intensità del credito diminuirà al 10%, ma con un aumento del limite massimo di spese pari a 5 milioni di Euro;
- **attività di Innovazione Tecnologica, Design e Ideazione Estetica:** credito d'imposta pari al 10% delle spese sostenute fino al 31 Dicembre 2023, nel limite massimo di 2 milioni di Euro. Successivamente, per gli anni 2024 e 2025, il credito d'imposta sarà riconosciuto in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro;
- **attività di Innovazione Tecnologica finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0:** credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute nel 2022, con limite di 2 milioni di euro; successivamente la misura subisce un décalage diminuendo di intensità fino al 10% per le spese sostenute nel 2023, con limite di 4 milioni di Euro; negli anni 2024 e 2025 cala ulteriormente al 5%, sempre con limite annuale di spesa pari a 4 milioni di Euro.

Anche gli aspetti concernenti l'**obbligo di certificazione contabile** hanno subito diverse rettifiche. Originariamente il suddetto obbligo di allegare al bilancio la certificazione della documentazione contabile, rilasciata da un revisore o di una società di revisione legale dei conti, era circoscritto alle imprese beneficiarie non soggette a revisione dei conti e prive di un collegio sindacale. Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, le imprese con bilancio certificato erano comunque tenute a predisporre la documentazione contabile idonea

a dimostrare la spettanza del credito di imposta.

La [Circolare n. 5/E del 16 Marzo 2016](#) dell'Agenzia delle Entrate, all'articolo 7, specifica anche che la documentazione richiesta ai fini dei controlli va certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all'approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

La [Risposta all'Interpello n. 396 del 9 Giugno 2021](#) riprende alcuni passaggi della [Circolare 13/E del 27 Aprile 2017](#), tra cui il seguente: «La disciplina agevolativa non subordina il diritto alla spettanza del credito di imposta, né la sua concreta fruizione, alla rilevazione in bilancio del relativo provento» richiedendo, invece, «la predisposizione di “apposita documentazione contabile” che deve essere “certificata” da un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali. [...] la documentazione contabile certificata deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio e la medesima documentazione va certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all'approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili».

Tuttavia la **Legge di Bilancio 2019** (Legge 30 Dicembre 2018, n. 145) nel modificare il comma 8 dell'[art. 3 del D.L. n. 145/2013](#), ha invece previsto l'**espressa subordinazione dell'utilizzabilità del credito d'imposta** per le attività di ricerca e sviluppo **all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione** della documentazione contabile, **già a partire dal credito d'imposta maturato in relazione al periodo d'imposta 2018**.

La [Circolare n. 8/E del 10 Aprile 2019](#) dell'Agenzia delle Entrate specifica, inoltre, all'Articolo 3, comma 3.1, che le nuove disposizioni **estendono l'obbligo di certificazione** della documentazione contabile delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), in precedenza previsto solo per le imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti, **a tutti soggetti beneficiari e, dunque, anche di fatto alle imprese di grandi dimensioni**.

All'avvenuta certificazione della documentazione contabile delle spese, inoltre, viene subordinata anche la fruizione del credito, nel senso che **l'utilizzo in compensazione del credito maturato in un determinato periodo agevolabile (a decorrere dal successivo) non potrà iniziare, se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l'obbligo di certificazione**. Tale previsione si rende applicabile, è il caso di precisare, già a partire dal credito d'imposta maturato in relazione al periodo d'imposta 2018.

Infine, con riferimento alla natura e alla funzione della certificazione richiesta si rinvia anche a quanto precisato con la [Circolare 15 febbraio 2019, n. 38584](#), della Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, con particolare riguardo al fatto che: **“non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità al**

credito d'imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa."

Concludendo, per questa materia oggetto di continui aggiornamenti è fondamentale rimanere aggiornati sugli sviluppi e affidarsi ad un professionista che sappia orientarsi tra le molteplici sfaccettature della normativa.

LEGGERE PER CRESCERE

Il doppio gioco di Katia Moretto - Recensione

di **Francesca Lucente** - Bookblogger & Copywriter

Doppio gioco è il libro di **Katia Moretto**, consulente finanziaria e patrimonialista per famiglie, professionisti ed aziende. Non ci sono categorie per le quali i suoi consigli non siano opportuni.

Spiega nozioni di finanza e strategie di utilizzo quotidiano con un linguaggio assolutamente fluido e indirizzato a qualunque livello di conoscenza della materia. Se non ti sei mai avvicinato a questo argomento o ritieni che la tua **gestione delle finanze** sia già ad un buon livello, potrebbe fare comunque al caso tuo. Perché?

Perché Katia in Doppio gioco apre gli occhi su tante piccole tattiche, anche quotidiane, che messe insieme creano una strategia realmente utile e vincente.

Questo libro non è tuttavia un elenco di regole per riuscire a **risparmiare** o capire come gestire efficacemente quel gruzzoletto che forse hai messo da parte.

Rappresenta qualcosa di più. Per me, è diventato il mio vademecum personale delle *“parole del Denaro e le ragioni del Cuore”*.

Come la descrive **Regina Moretto** nella prefazione, *“possiede lo sguardo prudente sulle questioni collegate al denaro, visto come fonte di sicurezza per la famiglia, per i figli, nipoti e gli altri eredi”*.

Ho realmente toccato con mano in ogni pagina l'importanza di creare un'**eredità** in senso ampio: morale e materiale. Ho letto i singoli e importantissimi passaggi di come stilare affinché sia valida. Nulla di scontato.

“È fondamentale conoscere e riconoscere l'importanza della pianificazione successoria,

campo così articolato, ricco di elementi di razionalità,

di elementi emotivi e personali dove il pensiero e il ruolo della donna e dell'uomo,

del padre e della madre, s'incontra e si scontra, imparando dalle esperienze degli altri”.

Katia Moretto in Doppio gioco fa una chiara e concisa analisi mescolando ragione e cuore. Perché, parafrasando le parole di Regina Moretto, l'analisi finanziaria ci porta necessariamente a fare i conti con qualcosa che va incontro ad un limite psicologico per molti di noi: la propria

vecchiaia, la malattia e la morte.

Katia parla del denaro e delle risorse che ad esso sono collegate, su un piano che nulla ha a che vedere con la bramosia di accumulo ma piuttosto affonda le sue radici nella **sicurezza**, necessaria per ognuno di noi (nessuno escluso) per vivere serenamente.

Creare un piano (e un piano B, oserei dire di questi periodi) per sé stessi e per i propri cari. Che di secondario non ha proprio nulla in quanto dobbiamo svincolarci dall'idea di dover sopravvivere ed iniziare a procurarci il benessere psicologico necessario.

Katia Moretto analizza inoltre uno degli aspetti che tocca da vicino il nostro **tessuto imprenditoriale**. Parliamo di un quadro all'interno del quale, per diverse dinamiche, gli imprenditori non pianificano per tempo il **ricambio generazionale** della propria realtà aziendale.

In un momento storico in cui il mercato è profondamente cambiato e ha dovuto rapidamente affrontare un processo di **digitalizzazione** in cui, più di prima, i cambiamenti radicali avvenuti in termini di processi devono vedere coinvolte in prima linea le nuove generazioni, attingendo all'interno della famiglia.

